



COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

**ORDINANZA
DISPOSIZIONE SINDACO**

n. 000103 del 30/11/2018

OGGETTO:

**NORME PER LA MACELLAZIONE DEI SUINI DESTINATI ALL'ESCLUSIVO CONSUMO
FAMILIARE PRESSO IL DOMICILIO DEI PRIVATI - PERIODO STAGIONALE 2018 -
2019**

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **Trenta** del mese di **Novembre** nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

IL SINDACO

- Visto** l'art. 1 e l'art. 13 del R.D. 20/12/1928 n. 3298 Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni;
- Vista** l'O.M. sanità 30/10/1958 e smi, sulla prevenzione della trichinosi;
- Visto** il Reg. 178/02 CE che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- Visto** il Reg. 852/04 CE sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Visto** il D. L.vo 193/07 "Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";
- Visto** il Reg. 1099/09Ce sulla protezione degli animali durante la Macellazione, e il D. L.vo n. 131 del 06/11/13, sanzionatorio del suddetto Regolamento;
- Visto** il Reg. CE n. 1375/2015 che definisce le norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichina nelle carni;
- Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 23 febbraio 2006 inerente le norme sanitarie per lo spostamento dei suini;
- Visto** il D. L.vo 200 del 26 ottobre 2010 "Attuazione direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini";
- Visto** il Reg. CE n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;
- Vista** la nota del f/f Direttore del S.I.A.O.A. - U.O.C. "Prodotti Avicunicoli, Selvaggina e carni Rosse" dell'Asur Marche – Area Vasta 2 prot. n. 179407 del 22/11/2018 con la quale si indicano le modalità da espletare al fine di consentire la macellazione dei suini a domicilio ad esclusivo uso familiare;

ORDINA

per il periodo stagionale 2018/2019, è consentita la macellazione dei suini allevati per il consumo familiare presso il domicilio

DA LUNEDI 3 DICEMBRE 2018 A SABATO 16 FEBBRAIO 2019

A tal fine dovranno essere rispettate le seguenti modalità:

1. La macellazione è consentita esclusivamente nel periodo sopra indicato nell'orario diurno e previa comunicazione al Servizio Igiene degli Alimenti di origine animale dell'ASUR Marche Area Vasta n. 2, **da farsi almeno 48 ore prima della macellazione**, mediante versamento dei diritti veterinari stabiliti in Euro **8,49 per ogni suino presso gli uffici C.U.P. dei distretti sanitari o in alternativa sul c.c.p. n. 16767600 (Fabriano) – 16656605 (Jesi) – 17549601 (Senigallia) – 17338609 (Ancona) o tramite Bonifico bancario sul conto: IBAN IT871031110260000000008172, intestato all'ASUR Marche con l'indicazione della causale "macellazione di suino a domicilio per uso familiare"**.

Copia dell'attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere consegnata al Medico Veterinario all'atto della visita sanitaria;



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

2. Potranno essere macellati a domicilio esclusivamente suini detenuti in un'azienda in possesso di un codice di registrazione aziendale, il cui arrivo sia stato preventivamente comunicato all'Unità Operativa Sanità Animale dell' Asur Marche Area Vasta n. 2, per l'esclusivo fabbisogno del nucleo familiare del proprietario dell'allevamento e per i quali sia dimostrabile l'esatta origine all'atto della visita ispettiva delle carni mediante presentazione dell'attestazione di provenienza dei suini introdotti in allevamento (ALL. 2);

3. Gli animali devono essere storditi prima della macellazione nel rispetto della normativa in materia di benessere animale (Reg. 1099/09 CE) mediante pistola a proiettile captivo o stordimento elettrico;

4. La visita sanitaria delle carni verrà effettuata nelle sedi, giorni ed orari stabiliti dal f/f Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell' Asur Marche Area Vasta n. 2 riportati in allegato e dovrà essere effettuata entro il termine di 2 giorni lavorativi dalla macellazione. All'atto della visita sanitaria dovranno essere presentati al Medico Veterinario Ufficiale:

- a) **I seguenti organi, tutti interi, in contenitore rigido a tenuta stagna: lingua, esofago, trachea, polmoni, cuore, fegato, diaframma, milza, reni e linfonodi meseraici (collare);**
- b) **L'attestazione di provenienza degli animali introdotti nel proprio allevamento (ALL. 2);**
- c) **La ricevuta di versamento di Euro 8,49 come indicato nel punto 1, riportante il nome del proprietario degli animali, la sede del domicilio e la causale.**

5. La visita sanitaria dei suini macellati a domicilio per il consumo familiare è obbligatoria.

Prima di consumare "liberamente" le carni si dovranno **attendere 72 ore** dalla data della visita, dovendo essere eseguito presso l' IZS deLL' Umbria e delle Marche di Ancona la ricerca della Trichina nelle carni. Nel caso di riscontro positivo della Trichina, l'organo accertatore dovrà dare immediata comunicazione telefonica al Servizio di cui sopra e le carni degli animali dovranno essere sequestrate e distrutte nel rispetto della normativa vigente in materia di sottoprodotti di origine animale (Reg. CE n. 1069/2009) a spese del proprietario degli animali;

6. E' vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio, dei prodotti da esse derivati e la macellazione per conto terzi al di fuori di macelli riconosciuti ai sensi del Reg. CE n. 853/2004. Tali attività sono punite, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 193. Inoltre, siffatte carni/preparazione o prodotti ottenuti saranno sottoposti a sequestro e distruzione con le modalità previste al punto 5;

7. La mancata comunicazione della macellazione dei suini per il consumo familiare o presentazione degli organi previsti alla visita ispettiva di controllo da parte di un Medico Veterinario Ufficiale è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'applicazione della Sanzione Amministrativa prevista dall'art. 62 del RD n. 3298/1928. Inoltre siffatte carni saranno sottoposte al sequestro e distruzione con le modalità previste al punto 5;



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

8. Il mancato stordimento dei suini prima della macellazione è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con le sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. n. 131 del 06/11/2013.

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore dalla data di pubblicazione e sarà resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Numana nonché inviata agli organi di Polizia sotto indicati che vengono incaricati del controllo del rispetto della medesima:

- al Comando Polizia Locale
- al Comando dell'Arma dei Carabinieri
- all'ASUR Area Vasta 2 – Dipartimento di Prevenzione

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

IL SINDACO
Dott. Gianluigi Tombolini



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente ordinanza:
(x) sara' affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 30/11/2018 al giorno 15/12/2018;

Numana li 30/11/2018

Il Responsabile del Servizio